

Originale informatico
sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005,
n. 82



Deliberazione **Nr. 57**
in data **29-12-2021**

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS 19/08/2016 N. 175. APPROVAZIONE

Il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e Ordinaria di prima convocazione.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Giuseppe Taibi**.

All'inizio della trattazione della presente deliberazione risultano presenti:

COGNOME E NOME	Presente/Assente
Dalla Costa Loris	P
Dal Ponte Giovanni	P
Rabito Roberto	P
Fontana Giuseppe	P
Agnolin Carlo	P
Ranzolin Emanuela	P
Benetti Bruno	P
Carollo Stefania	P
Cattelan Stefano	P
Cappozzo Robertino	P
Lironi Carlo	P
Maino Giampietro	P
De Marchi Eugenio Silvano	P

(P)resenti 13 (A)ssenti 0

Il Signor **Loris Dalla Costa**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza invita i presenti a prendere in esame la proposta di deliberazione avente l'oggetto sopra riportato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 25-11-2021

La sottoscritta Ranzolin Paola, responsabile dell'AREA FINANZIARIA del Comune di Lugo di Vicenza, ha redatto la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS 19/08/2016 N. 175. APPROVAZIONE”

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro alla lettera e) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) e s.m.i.;

RILEVATO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni, tra l'altro in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Lugo di Vicenza e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

PRECISATO che la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e di vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP, inoltre, l'art. 20, comma 2 del TUSPP vieta di conservare partecipazioni in società:

- che siano prive di dipendenti o che vantino un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti; che svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre partecipate o di enti strumentali; che nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- qualora sia necessario contenere i costi di funzionamento o aggregare società che esercitano attività consentite;

PRESO ATTO che:

- la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;

- il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019";

VISTE le linee guide predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 55 del 29/12/2020 relativa alla ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Lugo di Vicenza detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposta dall'art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Lugo di Vicenza detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposta dall'art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegata sub A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. Di dare atto che l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole come da verbale n. 24 del 07/12/2021 acquisito al prot. n. 11502 in pari data e allegato al presente atto;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P..

Di attribuire alla stessa il carattere dell'immediata eseguibilità stante l'urgenza di provvedere.

--- *fine proposta* ---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione accompagnata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sotto riportati.

ALL'ESITO della discussione consiliare così sinteticamente verbalizzata:

Il Sindaco illustra la delibera

Non ci sono ulteriori interventi.

CON VOTI

favorevoli n. 13

contrari: ///

astenuti n. ///,

espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare la proposta in oggetto.

Successivamente, rilevata l'urgenza di provvedere, con voti:

favorevoli n. 13

contrari: ///

astenuti n. ///,

espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL PRESIDENTE - Loris Dalla Costa (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE - Giuseppe Taibi (firmato digitalmente)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 54 DEL 25-11-2021:

Parere Favorevole di REGOLARITA' TECNICA - RAG reso da Ranzolin Paola - Responsabile Area Finanziaria in data 07-12-2021.

Parere Favorevole di REGOLARITA' CONTABILE reso da Ranzolin Paola - Responsabile Area Finanziaria in data 07-12-2021.

COMUNE DI LUGODI VICENZA

PROVINCIA DI VICENZA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Lugo di Vicenza, con atto Decreto del Sindaco n. 5 del 31/03/2015, approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “*in house*” (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 26/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.; Successivamente l'esito di tale ricognizione è stato trasmesso al MEF ed alla Corte dei Conti nei termini e modi previsti dalla normativa.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”* al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per *“partecipazione”* si deve intendere *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le *“partecipazioni indirette”* soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la *“tramite”* è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di

razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "1" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

Con deliberazione di C.C. n. 56 del 20/12/2018 si era approvata la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Lugo di Vicenza detiene partecipazioni, dirette o indirette ed un nuovo piano di razionalizzazione.

Con deliberazione di C.C. n. 57 del 18/12/2019 si era approvata la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Lugo di Vicenza detiene partecipazioni, dirette o indirette senza necessità di un nuovo piano di razionalizzazione in quanto il precedente piano approvato con delibera di C.C. n. 56/2018 risultava concluso.

Con deliberazione di C.C. n. 55 del 29/12/2020 si era approvata la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Lugo di Vicenza detiene partecipazioni, dirette o indirette senza necessità di un nuovo piano di razionalizzazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

La ricognizione effettuata come da allegato 1) non prevede un nuovo piano di razionalizzazione e si evidenzia quanto segue:

- **Impianti Astico S.r.l. (PARTECIPATA DIRETTA) –Mantenimento senza interventi**

L'attività svolta da Astico Srl riguarda principalmente la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ai sensi dell'art. 4 c. 7 del T.U.S.P. sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili.

- **Alto Vicentino Ambiente S.r.l. (PARTECIPATA DIRETTA) –Mantenimento senza interventi**
L'attività svolta da Alto Vicentino Ambiente srl "gestione rifiuti urbani e speciali" si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale come definito dall'art. 2, comma 1 lettera h). Si tratta quindi di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P.
- **Viacqua Spa (PARTECIPATA DIRETTA) –Mantenimento senza interventi**
L'attività svolta da Viacqua SPA "gestione del servizio idrico integrato" si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale come definito dall'art. 2, comma 1 lettera h). Si tratta quindi di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P.
- **Viveracqua S.c.a.r.l. (PARTECIPATA INDIRETTA TRAMITE Viacqua Spa)- Mantenimento senza interventi**

Lugo di Vicenza, li 02/12/2021



IL RESPONSABILE AREA AMM./FINANZIARIA

Rag. Paola Ranzolin

(sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21, c. 2, del D.Lgs. 82/2005)

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

PROVINCIA DI VICENZA

**Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute
direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.
n. 175/2016**

Dati relativi all'anno 2020

1. Introduzione

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione

In sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore ad un milione di euro (a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019);

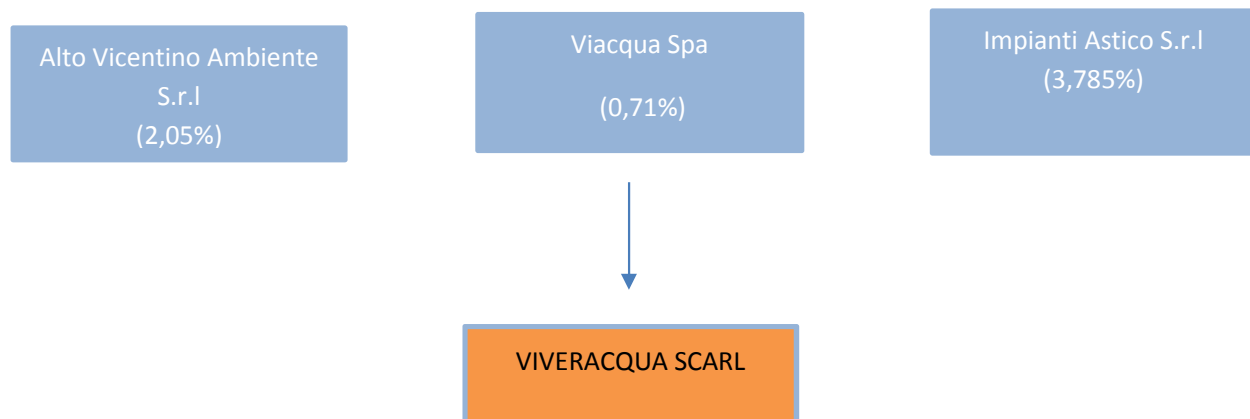
l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU.

La legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP, mentre il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019".

Al 31.12.2020 il Comune di Lugo di Vicenza possedeva le seguenti partecipazioni societarie, delle quali si fornisce una rappresentazione grafica.



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Impianti Astico S.r.l.	02964950246	3,785	Mantenimento senza interventi	L'attività svolta da Impianti Astico S.r.l riguarda principalmente la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ai sensi dell'art. 4 c. 7 del T.U.S.P. sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili
Alto Vicentino Ambiente S.r.l.	92000020245	2,05	Mantenimento senza interventi	L'attività svolta da Alto Vicentino Ambiente srl "gestione rifiuti urbani e speciali" si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale come definito dall'art. 2, comma 1 lettera h). Si tratta quindi di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P.
Viacqua Spa	03196760247	0,71	Mantenimento senza interventi	L'attività svolta da Viacqua Spa "gestione del servizio idrico integrato" si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale come definito dall'art. 2, comma 1 lettera h). Si tratta quindi di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P.

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Viacqua Spa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
VIVERACQUA Scarl	04042120230	12,00%	Mantenimento senza interventi	

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si rende la seguente scheda di dettaglio.

Impianti Astico S.r.l. – CF 02964950246

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02964950246
Denominazione	Impianti Astico S.r.l.
Data di costituzione della società	11/12/2001
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Data di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	
La società è un GAL	

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Vicenza
Comune	Thiene
CAP	36016
Indirizzo	Via San Giovanni Bosco 77/A

NOME DEL CAMPO	
Telefono	0445 368311
FAX	0445 372366
Email	impiantiastico@legalpec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	35.11 Produzione di energia elettrica
Attività 2	F. 42.21 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? [§]	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: [§]	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

3 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

4 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

[§] Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	5
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Euro 16.662,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	7.140,00

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	513.712,00	498.993,00	587.563,00	76.279,00	305.735,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.112.317,00	2.277.969,00	2.461.818,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	91.509,00	228.043,00	82.735,00
di cui Contributi in conto esercizio	152,00	0,00	0,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Quota diretta	3,785%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

8 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7)
Descrizione dell'attività	Produzione di energia da fonti rinnovabili
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione⁽¹¹⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria⁽¹³⁾ §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis⁽¹⁴⁾ §	Scegliere un elemento.
Note*	

8 Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

9 Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

10 Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

11 La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

12 Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

13 Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

14 Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Scheda di dettaglio**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	92000020245
Denominazione	ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
Data di costituzione della società	26/03/1993
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Data di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	VI
Comune	Schio
CAP *	36015
Indirizzo *	Via Lago di Pusiano 4

NOME DEL CAMPO	
Telefono *	0445 575707
FAX *	0445 575813
Email *	comunicazione@pec.altovicentinoambiente.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	E. 38.21 – Trattamento e smaltimento di rifiuto non pericolosi
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	no
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §	MEF (direttiva 9 settembre 2019)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

3 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

4 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	183
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	23.342,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (3 effettivi e 2 supplenti)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	32.968,00

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	330.974,00	1.430.267,00	1.216.633,00	1.064.036,00	1.030.079,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	27.049.907,00	27.913.015,00	26.374.646,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	471.389,00	363.010,00	227.619,00
di cui Contributi in conto esercizio	7.846,00	11.407,00	4.540,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	2,05
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

8 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione rifiuti

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ^{(13) §}	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ^{(14) §}	Scegliere un elemento.
Note *	

8 Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

9 Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

10 Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

11 La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

12 Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

13 Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

14 Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Scheda di dettaglio**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	03196760247
Denominazione	Viacqua Spa
Data di costituzione della società	31/12/2017
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Data di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	Sì – emissione di Hydrobond nel 2014, nel 2016 e nel 2020 quotati in mercati regolamentari
La società è un GAL	

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	VI
Comune	Vicenza
CAP *	36030
Indirizzo *	Viale dell'Industria 23
Telefono *	0444 955200
FAX *	

NOME DEL CAMPO	
Email *	viacqua@pec.viacqua.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	E.36 "Raccolta, trattamento e fornitura di acqua"
Attività 2	E.37 – "Gestione delle reti fognarie"
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? [§]	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: [§]	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

3 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

4 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

[§] Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	316
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	49.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	26.000,00

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	7.535.898,00	5.766.868,00	9.526.325	7.941.817,00	3.807.764,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	62.278.923,00	61.948.920,00	61.769.277,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	7.095.647,00	7.278.333,00	5.559.975,00
di cui Contributi in conto esercizio	26.277,00		

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,71%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo analogo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

8 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì
---	-----------

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Servizio idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ^{(13) §}	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ^{(14) §}	Scegliere un elemento.
Note *	

8 Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

9 Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

10 Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

11 La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

12 Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

13 Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

14 Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Scheda di dettaglio**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	04042120230
Denominazione	VIVERCQUA S.C.A.R.L.
Data di costituzione della società	30/06/2011
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Stato della società	Scegliere un elemento.
Data di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	
La società è un GAL	

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	VR
Comune	VERONA
CAP *	37133
Indirizzo *	Lungadige Galtarossa 8
Telefono *	

NOME DEL CAMPO	
FAX *	
Email *	segreteria@pec.viveracqua.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	G.46.19.04 Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; Buyer
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? [§]	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: [§]	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

3 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

4 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

[§] Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	2
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0,00

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.936,00	2.566,00	1.152,00	824,00	5.174,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.112.776,00	749.958,00	562.384,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	30.442,00	10.745,00	1,00
di cui Contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Quota diretta	
Codice Fiscale Tramite	03196760247
Denominazione Tramite (organismo)	Viacqua Spa
Quota detenuta dalla Tramite nella società	12,00%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme di legge

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

8 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Descrizione dell'attività	Creazione di sinergie per l'ottimizzazione e la riduzione dei costi di gestione dei costi per gli utenti
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	Scegliere un elemento.
Note *	Partecipazione indiretta

(8) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

(9) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

(10) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(12) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

(13) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 54 DEL 25/11/2021 AVENTE AD OGGETTO:
RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS 19/08/2016 N.175:
APPROVAZIONE**

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Lugo di Vicenza, nella persona del sottoscritto Boni dott. Marco,

ESAMINATA

La documentazione a supporto della proposta di delibera consiliare n. 54 del 25/11/2021 avente ad oggetto:
"Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs 19/08/2016 n.175: approvazione"

CONSIDERATO

- quanto disposto dal D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124 che sostituisce il nuovo testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) e s.m.i;

VISTO

- che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4,c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che ai sensi dell'art. 4 c.7 del T.U.S.P. sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili;

RILEVATO

- che ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. 00 entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve procedere ad una ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche con l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2020 il Comune di Lugo di Vicenza ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2019 senza approvazione di nuovo piano di piano di razionalizzazione;
- l'esito della ricognizione delle società partecipate al 31.12.2020, effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto

Lugo di Vicenza, lì 07.12.2021

Il revisore Unico dei Conti

Boni Dott. Marco

*(sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21, c. 2, del
D.Lgs. 82/2005)*



Comune di
Lugo di Vicenza
PROVINCIA DI VICENZA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO n. 54 del 25-11-2021 AD OGGETTO:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS 19/08/2016 N. 175. APPROVAZIONE

Si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000:

Favorevole

Lugo di Vicenza, 07-12-2021

Il Responsabile Area Finanziaria
(Rag. Paola Ranzolin)
(firmato digitalmente)



Comune di
Lugo di Vicenza
PROVINCIA DI VICENZA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO n. 54 del 25-11-2021 AD OGGETTO:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS 19/08/2016 N. 175. APPROVAZIONE

Si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000:

Favorevole

Lugo di Vicenza, 07-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Paola Ranzolin)
(firmato digitalmente)



Comune di
Lugo di Vicenza
PROVINCIA DI VICENZA

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE

La delibera di C.C. n. 57 del 29-12-2021 viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del Comune di Lugo di Vicenza dal giorno 11-01-2022 al 26-01-2022 ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Lì, 11-01-2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Zazzera Luca

firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La delibera di C.C. n. 57 del 29-12-2021, diviene esecutiva:

- a) Immediatamente, all'esito dell'approvazione, qualora il Consiglio **l'abbia dichiarata immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, con espressa votazione riportata al termine del testo della delibera;

oppure

- b) trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000, in assenza della dichiarazione di cui al punto a).

Lì, 11-01-2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Zazzera Luca

firmato digitalmente